

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-5635 del 11/11/2021   |
| Oggetto                     | PROCEDIMENTO FE17A0002. CAMBIO DI<br>TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE<br>SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA<br>PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI<br>FERRARA, AD USO IGIENICO ASSIMILATI.<br>CONCESSIONARIO: KHADERKHEL SHAMS |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-5833 del 11/11/2021  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara  |
| Dirigente adottante         | MARINA MENGOLI  |

Questo giorno undici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE17A0002

CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI FERRARA, AD USO IGIENICO ASSIMILATI.

RICHIEDENTE: KHADERKHEL SHAMS

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31

- ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
  - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
  - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
  - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
  - la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 del 07.10.2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.19;

**PRESO ATTO** che con istanza assunta agli atti con prot. n. PG.2020.35327 del 04 marzo 2020, il Sig. KHADERKHEL SHAMS, C.F. KHDSMS94C17Z200T, titolare dell'omonima impresa individuale, P.IVA 02062940388, ha richiesto il cambio di titolarità della concessione semplificata rilasciata alla soc. IL GIRASOLE s.r.l.s. con Atto n. DET-AMB-2019-1111 del 07.03.2019, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo (Cod. Sisteb FE17A0002);

**PRESO ATTO** altresì che la soc. “AUTOSERVICE di Tessadri Patrick & C. s.n.c.” proprietaria dell'immobile, dopo aver provveduto alla risoluzione del contratto di affitto con la soc. IL GIRASOLE s.r.l.s, ha concesso in affitto al Sig. KHADERKHEL SHAMS, il ramo d'azienda di autolavaggio, come da Atto Notarile del 06 febbraio 2020 assunto a prot. PGFE/2020/35327.

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda di cambio di titolarità, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione n. DET-AMB-2019-1111 del 07.03.2019:

1. prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 29 dal piano di campagna;
2. ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara, su terreno di proprietà della soc. AUTOSERVICE di Tessadri Patrick e C. s.n.c. censito al fg. n. 101, mapp. n. 208; coordinate UTM-RER, x: 705067,31669 - y: 969809,30250;
3. destinazione della risorsa assimilata ad uso igienico assimilati (autolavaggio);
  - portata massima di esercizio pari a l/s 2,5;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 500 mc/annui;

**DATO ATTO** che:

- la domanda di cambio di titolarità è stata regolarmente presentata;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico assimilati;
- il canone per l'anno 2021 è quantificato in 164,39 euro;
- per la concessione in corso di cambio di titolarità sono stati già acquisiti i pareri di rito;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

**ACCERTATO** che il richiedente:

1. ha versato in data 20/10/2021, la somma pari a euro 90,00 relativa alle spese di istruttoria introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
2. ha versato in data 20/10/2021, il canone dovuto per l'annualità 2021 pari ad euro 164,39 e al conguaglio 2020 per un importo totale pari a euro 239,28, somme introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
3. ha versato in data 20/10/2021 la somma pari a euro 250,00, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante non sostanziale per cambio di titolarità alla concessione;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. KHADERKHEL SHAMS, C.F. KHDSMS94C17Z200T, titolare dell'omonima impresa individuale - P.IVA 02062940388, con sede legale a Ferrara in via F. Fellini snc, il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 29 dal piano di campagna;

- ubicazione: Comune di Ferrara, su terreno di proprietà della soc. AUTOSERVICE di Tessadri Patrick e C. s.n.c., censito al Foglio n. 101, Mappale n. 208; coordinate UTM\*RER: x: 705067 - y: 969809;
  - portata massima di esercizio pari a 2,5 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 900,00 mc/annui;
  - destinazione della risorsa assimilata ad uso igienico assimilati;
2. di confermare che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2023;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, che riprende le prescrizioni previste dalla DET-AMB-2019-1111, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di variante non sostanziale per cambio di titolarità, come già sottoscritto dal concessionario in data 22.10.2021;
  4. di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2021, aggiornato all'indice ISTAT ad un importo pari ad euro 164,39;
  5. di quantificare il deposito cauzionale in euro 250,00;
  6. di dare inoltre atto che:
    - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
    - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
  7. di notificare il presente provvedimento alla società concessionaria attraverso posta elettronica certificata;

8. di dare atto che, avendo il concessionario adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, è possibile operare lo svincolo del deposito cauzionale;
9. di inviare copia semplice del presente provvedimento al precedente concessionario ed alla Regione Emilia-Romagna ai fini della restituzione del deposito cauzionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 486/2017;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
12. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
14. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente

*Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara*

Dott.ssa Marina Mengoli

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE  
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**- DISCIPLINARE -**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione semplificata rilasciata a KHADERKHEL SHAMS, C.F. KHDSMS94C17Z200T, titolare dell'omonima impresa individuale, P.IVA 02062940388, con sede legale a Ferrara in via F. Fellini snc, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa - istanza di cambio di titolarità, prot. n. PG.2020.35327 del 04.03.2020 - cod. Sisteb FE17A0002.

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m. 29 equipaggiato con pompa sommersa della potenza di kw 1,10.
2. L'opera di presa è sita in Comune Ferrara, su terreno di proprietà della soc. AUTOSERVICE di Tessadri Patrick e C. s.n.c., censito al fg. n. 101, mapp. n. 208; coordinate UTM-RER, x: 705067 - y: 969809, consenziente alla perforazione ed esercizio della derivazione;

**ARTICOLO 2**

**QUANTITÀ, MODALITÀ, DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 900,00.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso autolavaggio assimilato ad igienico assimilati;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0640ER-DQ2-PCC.

**ARTICOLO 3**

**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

**E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** - Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del

volume di acqua derivata, per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo bifacciale delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
4. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
5. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Sospensioni/limitazioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione, rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2019-111 del 07.03.2019 e richiamata nell'atto di variante non sostanziale di cui il presente Disciplinare costituisce parte integrante, scade il 31 dicembre 2023, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2023.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 5**

### **REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

- L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
- L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
- In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 6**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo indicato nella Determina di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#) e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: *“Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento”* accessibile tramite il link: [www.arpae.it/pagamentidemanioidrico](http://www.arpae.it/pagamentidemanioidrico).

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

#### **ARTICOLO 7**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

- Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

#### **ARTICOLO 8**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**